

Comune di Barolo (Cuneo)

**Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 13/02/2014 "Regolamento Edilizio Comunale",
integrazioni**

(omissis)

DELIBERA

1) Di integrare come segue, per le motivazioni esposte in premessa e qui si intendono richiamate, il comma 2° dell'art. 56 del regolamento in oggetto:

Art. 56, 2° comma NUOVO TESTO:

“2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:

a) 1/4 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,00 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;

b) 1,00 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.

c) 0,50 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 4,50 m.

Nel centro storico e nelle aree di vecchio impianto sono consentite deroghe alle misure predette, tenuto conto delle situazioni architettoniche esistenti in un determinato contesto e delle relative condizioni della circolazione veicolare.

2) di pubblicare estratto della presente delibera sul B.U.R. Piemonte Sezione Annunci.

3) di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti di competenza.